

Regolamento
Fondo della Medicina Convenzionata
ed Accreditata



REGOLAMENTO DEL FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA ED ACCREDITATA

Indice

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 (Fondo Speciale ENPAM)	4
Art. 2 (Iscritti al Fondo)	4
Art. 3 (Entrate ed uscite del Fondo)	5
Art. 4 (Bilancio tecnico)	6
TITOLO II DEI CONTRIBUTI	7
Art. 5 (Obbligatorietà della contribuzione)	7
Art. 6 (Aliquota modulare)	8
Art. 7 (Contribuzione versata a creditore apparente)	8
Art. 8 (Estratto conto)	9
TITOLO III DEI RISCATTI	9
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI	9
Art. 9 (Periodi riscattabili)	9
Art. 10 (Requisiti)	10
Art. 11 (Presentazione della domanda di riscatto)	11
Art. 12 (Proposta di riscatto)	11
Art. 13 (Modalità di versamento del contributo)	11
Art. 14 (Rinuncia tacita)	12
Art. 15 (Irregolarità dei versamenti rateali)	12
Art. 16 (Disposizioni in caso di inabilità o decesso)	13
CAPO II GESTIONI PREVIDENZIALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI	14
Art. 17 (Modalità di calcolo del contributo di riscatto)	14
CAPO III GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI	14
Art. 18 (Modalità di calcolo del contributo di riscatto)	14
CAPO IV TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RISCATTO EX D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 184 ART. 2, COMMA 5-BIS	15
Art. 19 (Modalità di trasferimento dei contributi di riscatto)	15
TITOLO IV DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	15
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	15
Art. 20 (Tipologia di prestazioni)	15

Art. 21 (Presentazione della domanda)	16
Art. 22 (Modalità di erogazione)	16
Art. 23 (Reversibilità)	17
Art. 24 (Competenze dell'iscritto deceduto).....	17
Art. 25 (Rivalutazione delle pensioni)	17
Art. 26 (Cumulabilità).....	17
CAPO II DELLA PENSIONE ORDINARIA.....	18
SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI	18
Art. 27 (Requisiti pensione di vecchiaia)	18
Art. 28 (Maggiorazione aliquota di rendimento).....	18
Art. 29 (Requisiti pensione anticipata).....	19
Art. 30 (Coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita).....	19
Art. 31 (Cessazione anticipata del rapporto professionale)	20
Art. 32 (Decorrenza).....	20
SEZIONE II GESTIONE PREVIDENZIALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE	21
Art. 33 (Modalità di calcolo).....	21
Art. 34 (Ripresa dell'attività)	22
SEZIONE III GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI	23
Art. 35 (Modalità di calcolo).....	23
Art. 36 (Ripresa dell'attività)	24
SEZIONE IV GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI	25
Art. 37 (Modalità di calcolo).....	25
Art. 38 (Ripresa dell'attività)	27
SEZIONE V INDENNITÀ IN CAPITALE.....	27
Art. 39 (Modalità di calcolo).....	27
CAPO III DELLA PENSIONE DI INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE	28
SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI	28
Art. 40 (Requisiti)	28
Art. 41 (Revoca)	28
Art. 42 (Inabilità dopo la cessazione del rapporto professionale).....	29
Art. 43 (Decesso prima dell'erogazione)	29
Art. 44 (Integrazione della pensione).....	30
Art. 45 (Decorrenza della pensione)	30
Art. 46 (Rivalutazione della pensione)	31

SEZIONE II GESTIONI PREVIDENZIALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI	31
Art. 47 (Modalità di calcolo)	31
SEZIONE III GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI.....	31
Art. 48 (Modalità di calcolo)	31
CAPO IV DELLA PENSIONE A SUPERSTITI	32
Art. 49 (Categorie di superstiti)	32
Art. 50 (Percentuali di pensione in favore dei superstiti).....	33
Art. 51 (Pensione di reversibilità)	34
Art. 52 (Decesso dopo la cessazione dell'attività professionale)	34
Art. 53 (Decorrenza della pensione).....	35
CAPO V DELL'INDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA	35
Art. 54 (Disciplina generale)	35
CAPO VI DELL'INDENNITÀ DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI.....	36
Art. 55 (Requisiti)	36
Art. 56 (Calcolo).....	36
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	36
Art. 57 (Ricorsi).....	36
Art. 58 (Riscatto di allineamento orario)	37
Art. 59 (Norma di rinvio)	37
Art. 60(Decorrenza).....	37
TABELLA A	I
TABELLA B	II
TABELLA C	III
TABELLA C(segue).....	IV
TABELLA D.....	V
TABELLA E	VI
TABELLA F	XII
TABELLA G.....	XIII

REGOLAMENTO DEL FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA ED ACCREDITATA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Fondo Speciale ENPAM)

comma 1

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 17 aprile 2015, la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti al Fondo della medicina convenzionata ed accreditata della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), successivamente denominato Fondo Speciale, nonché dei loro familiari e superstiti, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.

comma 2

Nel Fondo Speciale confluiscono:

- a) il Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, che costituisce la gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale e transitati alla dipendenza, di seguito denominata gestione previdenziale dei medici di medicina generale;
- b) il Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, che costituisce la gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali, addetti alla medicina dei servizi e transitati alla dipendenza, di seguito denominata gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali;
- c) il Fondo di Previdenza a favore degli specialisti esterni, che costituisce la gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento, di seguito denominata gestione previdenziale degli specialisti esterni.

Art. 2 (Iscritti al Fondo)

comma 1

Sono iscritti al Fondo Speciale:

- a) per la gestione previdenziale dei medici di medicina generale, i medici di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati, nonché i medici addetti ai servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale che all'atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell'art. 6, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM, di seguito denominati transitati alla dipendenza;
- b) per la gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali, i medici e gli odontoiatri di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti, nonché i medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali e gli incaricati della medicina dei servizi che all'atto

del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell'art. 72, comma 13, della Legge 23 dicembre 1998, n. 449 e dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM, di seguito denominati transitati alla dipendenza;

- c) per la gestione previdenziale degli specialisti esterni, i medici e gli odontoiatri, di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. c):
 - 1) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali;
 - 2) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - 3) indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

comma 2

Possono inoltre essere iscritti a ciascuna gestione – previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 21 dello Statuto della Fondazione – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, Enti o società, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme relative agli obblighi contributivi di cui al presente Regolamento. I medici e gli odontoiatri che abbiano cessato l'attività professionale di cui al comma 1 sono considerati iscritti alla relativa gestione fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui al successivo Titolo IV.

Art. 3

(Entrate ed uscite del Fondo)

comma 1

Per ciascuna gestione del Fondo le entrate sono costituite:

- a) dai contributi previdenziali versati dagli Istituti e dalle società di cui al precedente art. 2;
- b) per la sola gestione previdenziale dei medici di medicina generale, dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 2, derivanti dall'opzione, di cui all'art. 6, per l'incremento dell'aliquota contributiva, di seguito denominati versamenti volontari ad aliquota modulare;
- c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali, ai sensi del Titolo III del presente Regolamento e della previgente normativa;
- d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
- e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
- f) da donazioni.

comma 2

Per ciascuna gestione del Fondo le uscite sono costituite:

- a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
- b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
- c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi utilizzati per ciascuna gestione sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.

comma 3

La differenza fra le entrate e le uscite si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale della Fondazione.

Art. 4

(Bilancio tecnico)

comma 1

La situazione finanziaria delle gestioni dell'Enpam deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza.

comma 2

Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione nel lungo periodo, da ricondursi entro l'arco temporale previsto dalla normativa vigente, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico. Tali provvedimenti devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tener conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

comma 3

Nell'eventualità di un temporaneo squilibrio tra le entrate e le uscite delle singole gestioni, i trattamenti vengono comunque assicurati dalla riserva tecnica generale della Fondazione.

TITOLO II DEI CONTRIBUTI

Art. 5 (Obbligatorietà della contribuzione)

comma 1

Per gli iscritti al Fondo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) punto 1 e 2, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è dovuto un contributo previdenziale a favore della gestione di appartenenza, calcolato su tutte le voci di compenso derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica prevista dagli Accordi Collettivi Nazionali di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, ivi comprese quelle disciplinate a livello territoriale o aziendale.

comma 2

L'aliquota contributiva, già fissata dagli Accordi Collettivi Nazionali di cui al precedente comma 1, nell'ottica di assicurare l'equilibrio della gestione, è comunque determinata dall'ENPAM nella misura di cui alla Tabella C, allegata al presente Regolamento, in riferimento a ciascuna gestione. Salvo quanto stabilito dagli ACN, il contributo è a totale carico dell'iscritto. I contributi devono essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall'Ente che stabilisce, altresì, le modalità ed i contenuti della relativa rendicontazione necessaria per la corretta imputazione sulla posizione previdenziale degli iscritti.

comma 3

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, a favore degli iscritti alla gestione degli specialisti esterni, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), punto 3, è dovuto un contributo previdenziale determinato, ai sensi dall'art. 1, comma 39 della medesima Legge, in misura pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario stesso.

comma 4

Il contributo previdenziale di cui al comma 3 è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.PP.RR. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120.

comma 5

Per gli iscritti transitati alla dipendenza, di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b), la misura dei contributi previdenziali è pari a quella prevista per la dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6
(Aliquota modulare)

comma 1

Ferma restando la quota di contributo a carico dell'Azienda, gli iscritti alla gestione dei medici di medicina generale e degli specialisti esterni, possono optare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'incremento dell'aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti.

comma 2

L'aliquota di cui al comma 1 resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro il medesimo termine di cui al precedente comma.

comma 3

Per gli iscritti alla gestione degli specialisti esterni il contributo modulare di cui al comma 1 è riscosso secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
(Contribuzione versata a creditore apparente)

comma 1

Il versamento dei contributi relativi all'imponibile di cui al precedente art. 5, effettuato in buona fede ad un altro Ente di previdenza ovvero ad un'altra gestione dell'ENPAM, in conformità ai principi di cui all'art. 116, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha effetto liberatorio nei confronti dell'iscritto.

comma 2

La gestione che ha ricevuto l'indebito pagamento provvede direttamente al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, alla gestione di competenza del Fondo.

comma 3

I contributi trasferiti sono valorizzati ai fini pensionistici secondo i criteri di calcolo propri della gestione interessata.

comma 4

Per la definizione delle modalità operative del trasferimento delle somme incassate, di cui al precedente comma 2, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli Enti di Previdenza interessati.

Art. 8

(Estratto conto)

comma 1

Ogni anno l'ENPAM mette a disposizione degli iscritti, anche con modalità telematiche, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO III

DEI RISCATTI

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

(Periodi riscattabili)

comma 1

Possono essere riscattati ai fini previdenziali:

- a) i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale alle singole gestioni o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, di seguito denominato riscatto precontributivo;
- b) gli anni relativi al corso legale di laurea in medicina e chirurgia, di seguito denominato riscatto di laurea;
- c) gli anni relativi ai corsi legali di specializzazione e di perfezionamento, se necessari per conseguire i titoli richiesti per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 2, di seguito denominato riscatto di specializzazione;
- d) gli anni relativi al corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e dalla successiva normativa, secondo i rispettivi ordinamenti degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi, di seguito denominato riscatto di formazione;
- e) i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale, di seguito denominato riscatto del servizio militare;
- f) i periodi successivi alla data di iscrizione alla gestione, nei quali si è verificata una totale sospensione dell'attività e del versamento contributivo per eventi che, ai sensi degli Accordi di categoria, danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, fatta eccezione per i periodi relativi a sospensioni per sanzioni disciplinari divenute definitive oppure a provvedimenti restrittivi della libertà personale conseguenti a sentenze passate in giudicato, di seguito denominato riscatto dei periodi di interruzione.

Per i soli iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali possono essere anche riscattati:

- g) i periodi di contribuzione oggetto di restituzione ai sensi della precedente normativa, di seguito denominato riscatto dei periodi liquidati;

- h) gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva, di seguito denominato riscatto di allineamento contributivo.

comma 2

Il riscatto precontributivo, di cui al precedente comma lettera a), può essere effettuato per un massimo di 10 anni. I periodi oggetto di riscatto di laurea, specializzazione e formazione, di cui alle lettere b), c) e d), se cumulati, non possono superare i 10 anni complessivi. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono accedere al riscatto di cui al comma 1, lettera h), per i periodi successivi al 31.12.2012, gli iscritti alla gestione degli specialisti ambulatoriali che hanno maturato da tale data almeno 60 mesi di contribuzione effettiva.

Art. 10 **(Requisiti)**

comma 1

La facoltà di riscatto, di cui al precedente art. 9, può essere esercitata esclusivamente dall'iscritto che alla data della presentazione della domanda:

- a) abbia un'età anagrafica inferiore a quella pro-tempore richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui alla Tabella A, salvo quanto previsto al successivo comma;
- b) abbia in atto il rapporto professionale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, salvo quanto previsto al successivo comma;
- c) abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta alla relativa gestione pari ad almeno 10 anni, salvo quanto previsto al successivo comma;
- d) non abbia presentato domanda di pensione alla relativa gestione;
- e) non abbia presentato analoga domanda di riscatto di cui all'art. 9, lettere b) e c), ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi comprese le altre gestioni dell'ENPAM;
- f) non abbia rinunciato, da meno di due anni allo stesso riscatto;
- g) sia in regola con i versamenti relativi ad altri riscatti in corso di pagamento;
- h) per il riscatto del servizio militare o civile, non abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ivi comprese le altre gestioni dell'ENPAM;
- i) per il riscatto di allineamento contributivo, abbia completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento.

comma 2

Il riscatto di allineamento contributivo, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma, lettere a) e c), è consentito all'iscritto fino all'età di 70 anni in possesso di un'anzianità contributiva effettiva alla relativa gestione pari almeno a 5 anni. Il riscatto dei periodi liquidati, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma, lettere b) e c), è consentito anche all'iscritto che sia in possesso di un'anzianità contributiva effettiva o ricongiunta alla relativa gestione inferiore a 10 anni, nonché al professionista non più iscritto. Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, il riscatto dei periodi di cui all'art. 9, comma 1 in deroga al requisito di cui al precedente comma, lettera c), è consentito all'iscritto in possesso di un'anzianità contributiva effettiva o ricongiunta alla relativa gestione pari almeno a 12 mesi.

Art. 11

(Presentazione della domanda di riscatto)

comma 1

La domanda di riscatto deve essere presentata all'ENPAM tramite il modulo appositamente predisposto, corredato dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. La presentazione della domanda non vincola l'iscritto all'accettazione della relativa proposta formulata dall'Ente.

comma 2

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12

(Proposta di riscatto)

comma 1

L'Ente, entro 120 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui all'art. 11, formula la proposta di riscatto, che viene trasmessa all'interessato mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione. La proposta, a pena di decadenza, deve essere accettata dall'avente diritto entro 120 giorni dalla ricezione.

comma 2

Il versamento di un contributo a titolo di acconto prima della formulazione della proposta, di cui al precedente comma 1, comporta accettazione del riscatto. L'onere residuo deve essere corrisposto secondo le modalità ed i termini indicati dall'Ente.

comma 3

In caso di decesso dell'iscritto intervenuto dopo la presentazione della domanda di riscatto, la proposta di cui al precedente comma 1 può essere accettata dai superstiti.

Art. 13

(Modalità di versamento del contributo)

comma 1

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali.

comma 2

In caso di versamento in forma rateale, il contributo di riscatto è maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno pro-tempore vigente. La variazione del saggio di interesse legale comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.

comma 3

Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A, o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, salvo quanto previsto al successivo art. 16, ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati.

comma 4

Qualora l'iscritto presenti domanda di pensione prima di aver completato i versamenti rateali, il pagamento dell'onere residuo deve essere effettuato in unica soluzione. La Fondazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, comunica l'importo dovuto, le modalità di versamento e assegna un termine di pagamento non inferiore a 60 giorni.

Art. 14

(Rinuncia tacita)

comma 1

Si ha rinuncia tacita al riscatto in caso di:

- a) mancato pagamento in un'unica soluzione o mancato inizio dei versamenti rateali del contributo entro i termini indicati dall'ENPAM, non inferiori a 60 giorni;
- b) sospensione dei versamenti per un periodo superiore a due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata.

comma 2

In caso di rinuncia tacita, di cui al precedente comma 1, lett. a), l'iscritto può presentare una nuova domanda decorso un periodo di almeno due anni dalla scadenza nominale della rata non pagata. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), l'iscritto può presentare una nuova domanda decorsi due anni dall'ultima rata pagata.

Art. 15

(Irregolarità dei versamenti rateali)

comma 1

Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso in termini qualora, entro due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, effettui il versamento in unica soluzione delle rate scadute maggiorate degli interessi di mora al tasso legale pro tempore vigente in ragione d'anno.

comma 2

L'iscritto in mora da oltre sei mesi non è ammesso al versamento delle rate residue qualora abbia presentato domanda di pensione di cui al successivo Titolo IV e sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del relativo trattamento.

comma 3

Nel caso di cui al comma 2, i benefici derivanti dal riscatto sono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

comma 4

Nel caso di cessazione del rapporto professionale di cui all'art. 2, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.

Art. 16

(Disposizioni in caso di inabilità o decesso)

comma 1

Nei casi di inabilità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente art. 13, o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento.

comma 2

Il pagamento dell'onere di riscatto ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di inabilità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso.

comma 3

Nel caso di decesso dell'iscritto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto inabile, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di inabilità. Gli acconti o le rate eventualmente già versate sono computate nella determinazione del trattamento pensionistico.

comma 4

Per il riscatto di allineamento contributivo, di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. h), l'onere contributivo, per gli inabili e per i superstiti dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte l'ammontare dell'importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di inabilità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti inabili ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. È fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell'onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell'iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante

trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.

CAPO II

GESTIONI PREVIDENZIALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Art. 17

(Modalità di calcolo del contributo di riscatto)

comma 1

Per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali, il riscatto dei periodi di cui all'art. 9, comma 1, è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica – determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

comma 2

La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle Tabelle redatte ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo al sesso, all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, dell'iscritto alla data della presentazione della domanda.

comma 3

Per il riscatto di allineamento contributivo di cui all'art. 9, comma 1, lett. h), nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio di cui al precedente comma, si tiene conto esclusivamente dell'anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturata dall'iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

CAPO III

GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Art. 18

(Modalità di calcolo del contributo di riscatto)

comma 1

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, l'onere del riscatto dall'1.01.2013 si determina moltiplicando la contribuzione relativa ai dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda per il numero di anni – o frazioni di anno – da riscattare. La rivalutazione del relativo montante contributivo ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

CAPO IV

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RISCATTO EX D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 184 ART. 2, COMMA 5-BIS

Art. 19

(Modalità di trasferimento dei contributi di riscatto)

comma 1

L'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto del periodo del corso legale degli studi universitari ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in presenza dei requisiti di cui al precedente art. 10, comma 1, può richiedere, all'atto della presentazione della domanda di riscatto di laurea, il trasferimento presso la gestione del Fondo Speciale di appartenenza, del montante contributivo maturato. Tale montante è considerato a titolo di acconto del riscatto di laurea presso la gestione di appartenenza ed ai fini del calcolo della riserva matematica si applica la disposizione di cui al precedente art. 17, comma 2.

TITOLO IV

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

(Tipologia di prestazioni)

comma 1

I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:

- a) la pensione ordinaria;
- b) la pensione per inabilità assoluta e permanente;
- c) la pensione a favore dei superstiti;
- d) il trattamento per inabilità temporanea;
- e) l'indennità di restituzione dei contributi.

comma 2

Gli iscritti transitati alla dipendenza, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e b), accedono esclusivamente ai trattamenti indicati al comma 1, lett. a), b), c) ed e).

Art. 21

(Presentazione della domanda)

comma 1

Le prestazioni previdenziali sono erogate previa presentazione della relativa domanda da parte degli aventi diritto redatta su apposito modulo, corredato della documentazione ivi richiesta, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

comma 2

La domanda di pensione di inabilità è inoltrata all'Ente esclusivamente per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

comma 3

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa sia inoltrata dagli aventi diritto per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

comma 4

La domanda di trattamento presentata ad una gestione del Fondo Speciale, in presenza dei requisiti prescritti, estende la sua efficacia anche alle prestazioni eventualmente maturate presso le altre gestioni del Fondo.

Art. 22

(Modalità di erogazione)

comma 1

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti.

comma 2

L'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità.

comma 3

Non si dà luogo alla erogazione delle pensioni, qualora l'importo base sia inferiore a € 0,52 mensili annualmente rivalutati sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale.

Art. 23
(Reversibilità)

comma 1

In caso di decesso del pensionato, le pensioni erogate dal Fondo sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo.

Art. 24
(Competenze dell'iscritto deceduto)

comma 1

La quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati il rateo è devoluto a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non riscosse dall'iscritto o dal pensionato.

Art. 25
(Rivalutazione delle pensioni)

comma 1

Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dalle altre gestioni dell'ENPAM, nella seguente misura:

- a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
- b) 50% oltre tale limite.

Il provvedimento di rivalutazione è annualmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs 509/1994.

comma 2

La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 26
(Cumulabilità)

comma 1

Le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dalle gestioni dell'ENPAM e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficeranno. Per tali ultime prestazioni restano ferme le condizioni di cumulabilità previste dalla normativa vigente.

CAPO II
DELLA PENSIONE ORDINARIA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

(Requisiti pensione di vecchiaia)

comma 1

Il trattamento ordinario di vecchiaia compete all'iscritto che:

- a) abbia compiuto l'età anagrafica pro tempore vigente indicata nella Tabella A allegata al presente Regolamento;
- b) abbia cessato l'attività professionale di cui al precedente art. 2.

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, è considerata come cessazione dell'attività professionale anche la trasformazione della titolarità della convenzione di persona fisica in accreditamento di associazione professionale o società in qualunque forma costituita ovvero il trasferimento dell'accREDITAMENTO a diversa società.

comma 2

Per gli iscritti transitati alla dipendenza, il trattamento ordinario di vecchiaia compete al professionista che:

- a) abbia cessato il rapporto di impiego e non abbia ripreso senza soluzione di continuità l'attività professionale di cui al precedente art. 2;
- b) abbia compiuto l'età anagrafica indicata pro tempore nell'allegata Tabella A.

All'iscritto che, in base alla normativa vigente per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., non possa permanere in servizio fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella A, spetta, alla cessazione del rapporto di impiego, il trattamento ordinario determinato senza l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita, di cui all'allegata Tabella E.

Art. 28

(Maggiorazione aliquota di rendimento)

comma 1

Qualora gli iscritti alle gestioni previdenziali dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali cessino l'attività professionale ad un'età superiore a quella pro-tempore vigente, indicata nella allegata Tabella A le aliquote di rendimento di cui alla Tabella D, relative ai periodi di contribuzione successivi alla suddetta età e fino e non oltre il 70° anno, corrispondenti ad attività effettuata o allineata dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2012, si applicano in misura doppia. Dall'1.1.2013 per ogni periodo di permanenza in attività oltre la suddetta età anagrafica e non oltre il 70° anno, si applica l'aliquota di rendimento, di cui all'allegata Tabella D, maggiorata del 20%.

comma 2

Ove l'iscritto, di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, abbia al 31.12.2012 un'età superiore a 65 anni, le aliquote di rendimento di cui alla Tabella D, relative ai periodi di contribuzione successivi alla suddetta età e fino e non oltre il 70° anno, corrispondenti ad attività effettuata o allineata dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2012, si applicano in misura doppia.

Art. 29

(Requisiti pensione anticipata)

comma 1

Il trattamento ordinario anticipato compete all'iscritto che:

- a) abbia cessato l'attività professionale, di cui al precedente art. 2, o il rapporto di impiego prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A allegata al presente Regolamento;
- b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno 30 anni;
- c) abbia maturato presso la gestione cui è iscritto un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni, oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nell'allegata Tabella B.

Per determinare il requisito contributivo di cui alla precedente lettera c) si tiene conto anche:

- 1) dell'anzianità contributiva effettiva e ricongiunta, purché relativa a periodi non coincidenti anche se liquidati, maturata presso le altre gestioni dell'ENPAM, con la sola esclusione della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale;
- 2) dell'anzianità derivante dal riscatto precontributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti.

comma 2

Nel caso in cui l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione ordinaria, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di vecchiaia.

Art. 30

(Coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita)

comma 1

Al trattamento ordinario anticipato spettante agli iscritti alla gestione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 33, ed a quella degli specialisti ambulatoriali di cui all'art. 35, nonché alla quota di pensione di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), spettante agli iscritti alla gestione degli specialisti esterni, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella E, con riferimento all'età maturata dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione. I medesimi coefficienti si applicano ai trattamenti erogati agli iscritti che accedono al pensionamento ad un'età inferiore a quella pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A, fatto salvo quanto previsto per i trattamenti di inabilità.

Art. 31

(Cessazione anticipata del rapporto professionale)

comma 1

In caso di cessazione del rapporto professionale di cui al precedente art. 2, prima del raggiungimento dei requisiti previsti dai precedenti artt. 27 e 29 per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, all'iscritto, a favore del quale non sia più dovuta contribuzione alla gestione, spetta, al raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 29, o al compimento dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A, purché in tal caso sia in possesso di un'anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta pari ad almeno 15 anni, una pensione calcolata con le modalità di cui ai successivi artt. 33, 35, 37, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

comma 2

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali, nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale di cui all'art. 2, sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla Tabella A, ovvero dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 29, il trattamento di cui al precedente comma 1 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, lett. b).

comma 3

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, il montante contributivo maturato alla data di cessazione viene annualmente incrementato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, fino all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

comma 4

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 15 anni si applicano i criteri indicati al precedente art. 29.

Art. 32

(Decorrenza)

comma 1

La pensione ordinaria decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti di cui alle norme del presente Capo, sempreché la domanda sia stata presentata dall'iscritto entro cinque anni dal raggiungimento dei suddetti requisiti.

comma 2

Nel caso in cui l'iscritto presenti domanda di trattamento dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui al precedente comma 1, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 25.

SEZIONE II
GESTIONE PREVIDENZIALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 33
(Modalità di calcolo)

comma 1

Per gli iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo, calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 2, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 3 in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 28 e 30.

comma 2

Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:

- a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi obbligatori versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella C allegata al presente Regolamento. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 45;
- b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Per gli iscritti che all'1.1.2013 hanno compiuto i 50 anni di età l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75%, mentre per gli infracinquantenni in misura pari al 100%;
- c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione effettiva, ovvero ricongiunta, e si dividono per il medesimo numero di anni –e delle frazioni di anno – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta ove non coincidente.

comma 3

Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata, indicate nella Tabella D, allegata al presente Regolamento.

comma 4

Qualora l'iscritto abbia effettuato il riscatto di allineamento contributivo di cui all'art. 9, comma 1, lett. h), la quota di pensione, determinata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei successivi commi 5 e 6.

comma 5

Per la determinazione della retribuzione media annua allineata si procede come segue:

- a) si calcola il compenso di ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella C, allegata al presente Regolamento;
- b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Limitatamente agli iscritti che all'1.1.2013 abbiano compiuto i 50 anni di età ed abbiano presentato dalla predetta data domanda di riscatto di allineamento contributivo, l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75%;
- c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno – di contribuzione allineata alla gestione.

comma 6

Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo allineato di cui al precedente comma 5, si sommano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione allineata, indicate nella Tabella D, allegata al presente Regolamento.

comma 7

I versamenti volontari ad aliquota modulare danno luogo ad un'ulteriore quota di pensione, determinata applicando per ciascun anno di riferimento ai compensi professionali, da essi ricostruiti ed attualizzati con le modalità previste dal precedente comma 2 lettera b), il prodotto tra l'aliquota modulare prescelta ed il coefficiente di rendimento, attribuito ai compensi ricostruiti dai contributi obbligatori, rapportato all'aliquota ordinaria. Alla quota di pensione derivante dai versamenti volontari ad aliquota modulare non si estendono gli effetti della maggiorazione delle aliquote di rendimento di cui al precedente art. 28.

Art. 34

(Ripresa dell'attività)

comma 1

Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale di cui al precedente art. 2, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente Titolo III. I periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi trattamenti previdenziali mentre, ai fini della misura di tali ultimi trattamenti, possono essere riscattati, secondo le modalità di cui al suddetto Titolo III, i soli periodi di contribuzione oggetto di restituzione. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 55, che verrà calcolata senza l'abbattimento della quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di inabilità e premorienza. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A, ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto,

ai superstiti competono quote di tale indennità da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

SEZIONE III

GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Art. 35

(Modalità di calcolo)

comma 1

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua, la cui misura – fermo restando quanto disposto nei precedenti artt. 28 e 30 – si determina sommando due quote di pensione, computate come segue:

- a) la prima quota è calcolata con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, tenendo conto dei compensi soggetti a contribuzione, dell'orario settimanale e dell'anzianità contributiva fino al 31.12.2012;
- b) la seconda quota, relativa agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta maturati dall'1.1.2013, si determina con le modalità di cui al precedente art. 33, applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del comma 2 del citato articolo, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.

comma 2

La quota di pensione di cui al precedente comma 1, lettera a) viene rivalutata sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, tra l'1.1.2013 e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

comma 3

La quota di pensione di cui al precedente comma 1, lettera a) è calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva alla gestione e la data di cessazione dell'attività con gli Istituti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2 – ed all'orario medio settimanale di servizio prestato nel medesimo periodo. Nel calcolo si tiene conto, altresì, sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90, sia dell'orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo – comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attività svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dell'incarico – e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente della previgente normativa, ovvero ricongiunte, nonché ricostruite a mente del successivo comma 4 lettera b), se riferite a compensi accessori previsti nell'Accordo Collettivo di categoria, assoggettati a contribuzione e non correlati allo svolgimento di un orario di servizio effettivo. In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini della prestazione, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.

comma 4

Il trattamento ordinario, di cui al precedente comma, si determina come segue:

- a) si calcola il compenso medio annuo determinato attraverso i contributi versati, esclusi i versamenti a titolo di riscatto o ricongiunti, in base all'aliquota contributiva in vigore all'epoca di riferimento di ciascun contributo, indicata nell'allegata Tabella A, con riferimento ai 60 mesi – o all'eventuale minor periodo – di contribuzione effettiva precedenti quello di cessazione del rapporto;
- b) si calcola il numero medio delle ore settimanali di lavoro effettive e ricostruite del corrispondente periodo. Ai fini della determinazione delle ore ricostruite si divide per ciascun anno il compenso accessorio, di cui al precedente comma 3, per il compenso ordinario relativo ad un'ora di servizio;
- c) si divide il compenso medio di cui alla lettera a) per il numero medio delle ore di cui alla lettera b);
- d) si moltiplica il compenso medio annuo relativo ad un'ora di servizio settimanale prestato, di cui alla precedente lettera c), per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso dell'intero rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del precedente art. 9, comma 1, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente della previgente normativa, ovvero alle ore attribuite relativamente ai periodi ricongiunti, nonché alle ore ricostruite con le modalità di cui alla precedente lettera b);
- e) si applica l'aliquota di rendimento pari al 2,25% per ogni anno – e frazione di anno – coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente;
- f) si moltiplica il valore risultante dai calcoli di cui alle lettere d) ed e).

comma 5

Qualora l'iscritto abbia effettuato il riscatto di allineamento contributivo di cui all'art. 9, comma 1, lett. h), la quota di pensione di cui al precedente comma 1, lett. b), si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 6.

comma 6

Per gli iscritti transitati alla dipendenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il trattamento ordinario si determina esclusivamente con le modalità di cui ai precedenti commi 1, lett. b) e 5. I contributi versati a titolo di riscatto di allineamento orario, ai sensi dell'art. 4 del previgente Regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali approvato con D.M. 14 giugno 1983 e successive modificazioni e integrazioni, si considerano riferiti all'anno in cui è stato effettuato il primo versamento a tale titolo.

Art. 36

(Ripresa dell'attività)

comma 1

Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale di cui al precedente art. 2, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente Titolo III. Dall'1.1.2013 i periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi trattamenti previdenziali mentre, ai fini della misura di tali ultimi trattamenti, possono essere riscattati, secondo le modalità di cui suddetto Titolo III, i soli periodi di contribuzione oggetto di restituzione. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un

trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al successivo art. 55, che verrà calcolata senza l'abbattimento della quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di inabilità e premorienza. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A, ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

SEZIONE IV

GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Art. 37

(Modalità di calcolo)

comma 1

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c), punti 1 e 2, il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina sommando due quote di pensione, computate come segue:

- a) la prima quota è calcolata applicando alla retribuzione media annua base, calcolata con le modalità di cui al successivo comma 2, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 3, tenendo conto dei compensi soggetti a contribuzione, della relativa rivalutazione e dell'anzianità contributiva fino al 31.12.2012, indicizzando l'importo così ottenuto con le modalità di cui al precedente art. 25, dall'anno 2013 fino all'anno che precede quello di decorrenza della pensione, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 28 e 30;
- b) la seconda quota, relativa agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta maturati dall'1.1.2013, si determina secondo il sistema di calcolo contributivo, di cui ai successivi commi da 4 a 7.

comma 2

Per la determinazione della retribuzione media annua base, si procede come segue:

- a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella C allegata al presente Regolamento. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all'art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993;
- b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro € 38.734,27 mentre per la parte eccedente l'importo di € 38.734,27 si applica nella misura del 75%;
- c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, – e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.

comma 3

Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente, indicate nella Tabella D, allegata al presente Regolamento.

comma 4

La quota di pensione di cui al precedente comma 1, lettera b) si determina secondo il sistema contributivo, di cui alla Legge 335/95 e successive modificazioni, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla Legge 335/1995 e successive modificazioni, relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione, indicato nella Tabella G allegata al presente Regolamento. L'Ente provvederà ad adottare mediante delibera del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti dei coefficienti in parola alle medesime scadenze temporali previste, per il sistema generale, dalle successive modifiche ed integrazioni apportate alla citata Legge 335/1995 e a trasmettere tale provvedimento ai Ministeri vigilanti per l'approvazione prevista dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs 509/1994.

comma 5

Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione, corrispondenti all'età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

comma 6

Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi effettivi, riscattati e ricongiunti, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.

comma 7

Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

comma 8

Il trattamento ordinario spettante agli iscritti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), punto 3, è costituito da una pensione annua, la cui misura si determina secondo il sistema contributivo, di cui ai precedenti commi da 4 a 7.

Art. 38
(Ripresa dell'attività)

comma 1

Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale di cui all'art. 2 e liquidato a mente del presente Regolamento, ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale, di cui al precedente art. 2, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al Titolo III. I periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi trattamenti previdenziali. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al successivo art. 55. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento dell'età anagrafica pro-tempore vigente, di cui alla allegata Tabella A, ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

SEZIONE V INDENNITÀ
IN CAPITALE

Art. 39
(Modalità di calcolo)

comma 1

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui alle precedenti Sezioni II, III e IV del presente Capo.

comma 2

Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui alle precedenti Sezioni del presente Capo e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato nella Tabella F allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto alla data di decorrenza della pensione.

comma 3

La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

comma 4

La quota di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto dalle altre gestioni del Fondo Speciale.

comma 5

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.

comma 6

Le domande tendenti ad ottenere la conversione di parte della pensione in una indennità in capitale non sono valide se presentate o spedite all'Ente in data successiva al decesso dell'iscritto.

CAPO III**DELLA PENSIONE DI INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE****SEZIONE I****DISPOSIZIONI COMUNI****Art. 40****(Requisiti)****comma 1**

Il trattamento per inabilità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione dell'attività professionale di cui al precedente art. 2 e, comunque, prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente, di cui all'allegata Tabella A, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica e cessi ogni forma di attività professionale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

comma 2

Il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente è incompatibile con la fruizione dell'indennità per inabilità temporanea di cui al successivo Capo V, nonché di analoghi trattamenti erogati dalle gestioni dell'ENPAM, fatto salvo il termine di preavviso per la risoluzione del rapporto.

Art. 41**(Revoca)****comma 1**

La revoca del trattamento di pensione per inabilità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per inabilità da parte delle gestioni del Fondo Speciale. In tal caso si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite.

comma 2

L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità con le medesime procedure fissate dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale esercizio, la pensione viene revocata e si adottano i provvedimenti di cui al comma precedente.

Art. 42

(Inabilità dopo la cessazione del rapporto professionale)

comma 1

In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente Capo II, Sezioni II, III e IV.

comma 2

Al trattamento previdenziale di cui al precedente comma 1, calcolato con le modalità di cui agli artt. 33 e 35, nonché alla quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) non si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti all'articolo 30. Nel trattamento calcolato con le modalità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo al requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A.

comma 3

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali, nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale di cui all'art. 2, sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella della decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento di cui al precedente comma è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, lett. b).

Art. 43

(Decesso prima dell'erogazione)

comma 1

In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli.

comma 2

In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

Art. 44

(Integrazione della pensione)

comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 1998, ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico delle gestioni dei Fondi di previdenza gestiti dell'ENPAM viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 2017 ad € 15.097,23. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. La delibera è trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'approvazione di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

comma 2

Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di inabilità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati a qualsiasi titolo dall'ENPAM e/o da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma precedente, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.

comma 3

Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico delle gestioni dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da altri Enti di previdenza obbligatoria, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra le varie gestioni dell'Ente cui egli è iscritto.

comma 4

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 2 e 3 le gestioni "Quota A" e "Quota B" del Fondo Generale sono distintamente considerate.

Art. 45

(Decorrenza della pensione)

comma 1

La pensione di inabilità decorre:

- a) dal mese successivo a quello in cui l'iscritto, riconosciuto inabile, cessa da ogni attività professionale di cui all'art. 2;
- b) dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione di inabilità, se questa è successiva alla cessazione dell'attività professionale di cui all'art. 2.

Art. 46

(Rivalutazione della pensione)

comma 1

I trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico delle gestioni dei Fondi di previdenza gestiti dell'ENPAM sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 25, del presente Regolamento.

SEZIONE II

GESTIONI PREVIDENZIALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Art. 47

(Modalità di calcolo)

comma 1

Per gli iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, e per quelli iscritti alla gestione degli specialisti ambulatoriali, il trattamento per inabilità assoluta e permanente è costituito da una pensione pari a quella che, a mente del precedente Capo II, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A. Il numero degli anni di contribuzione è maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento del suddetto requisito anagrafico con un massimo di 10. A tale maggiorazione si applica l'aliquota di rendimento di cui all'allegata Tabella D vigente alla data di cessazione del rapporto professionale.

comma 2

La medesima maggiorazione di cui al comma 1 viene applicata per il calcolo della quota di pensione derivante dal riscatto di allineamento contributivo di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. h).

SEZIONE III

GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Art. 48

(Modalità di calcolo)

comma 1

Per gli iscritti alla gestione degli specialisti esterni, il trattamento per inabilità assoluta e permanente è costituito da una pensione calcolata con le modalità di cui al precedente Capo II, Sezione IV. Con riferimento alla seconda quota di pensione relativa agli anni di contribuzione effettiva riscattata e riongiunta maturati dall'1.1.2013, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), il montante contributivo, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, viene incrementato, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella A, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai elaborato dall'ISTAT. Ai predetti contributi rivalutati si applica, altresì, un aumento di un punto percentuale per ogni

anno solare preso in considerazione. Il montante contributivo così determinato si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Qualora all'atto della cessazione del rapporto professionale l'età dell'iscritto sia inferiore a 57 anni, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.

CAPO IV

DELLA PENSIONE A SUPERSTITI

Art. 49

(Categorie di superstiti)

comma 1

Ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, sono considerati superstiti dell'iscritto deceduto le seguenti categorie di familiari:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità;
- c) i genitori dell'iscritto deceduto ed a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lett. a) e b);
- d) i fratelli e le sorelle dell'iscritto deceduto che siano a carico di questi e totalmente inabili a lavoro proficuo, sempre che manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lett. a), b) e c).

comma 2

In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

comma 3

Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato con addebito, accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare da parte dell'iscritto deceduto.

comma 4

Il trattamento di pensione cessa:

- a) per il coniuge superstite, in caso di passaggio a nuove nozze;
- b) per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti;

- c) per gli altri soggetti, individuati al comma 1, lettera d) del presente articolo, con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

comma 5

L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 50

(Percentuali di pensione in favore dei superstiti)

comma 1

Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione dell'attività professionale di cui al precedente art. 2, spetta, se l'iscritto non aveva maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente, di cui all'allegata Tabella A, una aliquota della pensione – calcolata come indicato ai precedenti artt. 47 e 48 – che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente inabile al momento del decesso e, se l'iscritto aveva maturato il suddetto requisito anagrafico, una aliquota della pensione – calcolata come indicato ai precedenti artt. 33, 35, 37 – che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.

comma 2

L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite, di cui all'art. 49, comma 1, lettera a); peraltro, quando il coniuge non concorre con i figli aventi diritto a pensione, di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), l'aliquota viene elevata al 70%.

comma 3

L'aliquota spettante ai figli ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:

- al 20% in caso di un figlio solo;
- al 40% in caso di due o più figli.

comma 4

L'aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:

- all'80% in caso di un figlio solo;
- al 90% in caso di due figli;
- al 100% in caso di tre o più figli.

comma 5

La pensione ai genitori o ai fratelli ed alle sorelle dell'iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti indicati nel precedente art. 49, comma 1, lett. c) e d), è pari:

- per uno o entrambi i genitori dell'iscritto al 60% della pensione;
- per un solo collaterale avente diritto al 40% della pensione;

- per due collaterali aventi diritto al 50% della pensione;
- per tre o più collaterali aventi diritto al 60% della pensione.

comma 6

In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.

comma 7

Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente art. 39.

Art. 51

(Pensione di reversibilità)

comma 1

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di inabilità di cui ai precedenti Capi II e III spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 50.

comma 2

Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.

comma 3

In presenza di superstiti dell'iscritto deceduto, le eventuali riliquidazioni, conseguenti a variazioni delle posizioni contributive, di trattamenti per i quali l'iscritto aveva esercitato la facoltà di parziale capitalizzazione di cui al precedente art. 39, vanno effettuate interamente sotto forma di prestazione pensionistica, con corresponsione degli arretrati dalla data di decorrenza della prestazione medesima, e con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 52

(Decesso dopo la cessazione dell'attività professionale)

comma 1

In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A con almeno cinque anni di anzianità contributiva alla relativa gestione, ai superstiti dell'iscritto medesimo spettano le aliquote, di cui al precedente art. 50, della pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti all'art. 30. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di

anzianità contributiva utile, ai superstiti compete l'indennità di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 55 da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

comma 2

Per gli iscritti alla gestione degli specialisti ambulatoriali, nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 2 sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del decesso dell'iscritto, il trattamento di cui al precedente comma è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, lett.b).

Art. 53

(Decorrenza della pensione)

comma 1

La pensione a superstiti decorre dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso.

comma 2

Trascorso il termine di cui al comma 1, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. In tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione calcolata ai sensi del precedente art. 50, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 25.

CAPO V

DELL'INDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA

Art. 54

(Disciplina generale)

comma 1

All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività, compete una indennità giornaliera erogabile solo per periodi di inabilità precedenti il compimento del 70° anno di età.

comma 2

La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM su conforme parere dei Comitati Consultivi, di cui all'art. 21 dello Statuto della Fondazione.

comma 3

L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di inabilità totale temporanea.

comma 4

In caso di decesso dell'iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda di prestazioni per inabilità temporanea, l'indennità maturata e non riscossa dal sanitario compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

CAPO VI

DELL'INDENNITÀ DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 55

(Requisiti)

comma 1

L'indennità di restituzione dei contributi è corrisposta al compimento dell'età anagrafica, indicata nell'allegata Tabella A all'iscritto che sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 2, prima del raggiungimento dei requisiti previsti dal precedente art. 27, comma 1, o art. 29, comma 1, per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.

Art. 56

(Calcolo)

comma 1

L'indennità di cui al precedente articolo è costituita dalla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di inabilità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A.

comma 2

Non si dà luogo alla erogazione dell'indennità di cui al precedente art. 55, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57

(Ricorsi)

comma 1

Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

Art. 58

(Riscatto di allineamento orario)

comma 1

A far data dall'1.1.2013 non è più consentito il riscatto di allineamento orario, disciplinato dal previgente Regolamento del Fondo degli specialisti ambulatoriali.

comma 2

Le disposizioni di cui al Titolo III del presente Regolamento sono valide anche per i riscatti di cui al comma 1 in corso di ammortamento, in quanto applicabili.

Art. 59

(Norma di rinvio)

comma 1

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, in quanto applicabili.

Art. 60

(Decorrenza)

comma 1

Il presente Regolamento entra in vigore alla data del relativo provvedimento di approvazione ministeriale.

TABELLA A

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	65 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	66 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	67 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	68 anni

TABELLA B

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	58 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	60 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	61 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	62 anni

TABELLA C

Tabella delle aliquote contributive in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

PERIODO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA MEDICINA GENERALE (Assistenza Primaria - Continuità Assistenziale - Emergenza Territoriale)	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA MEDICI DELLE BRANCHE A VISITA (D.P.R. 119/1998)	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA MEDICI DELLE BRANCHE A PRESTAZIONE (D.P.R. 120/1998)
dall'1.1.1955 – al 31.3.1955	1,00%	1,00%				
dall'1.4.1955 – al 31.12.1960	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%		
dall'1.1.1961 – al 31.12.1963	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%		
dall'1.1.1964 – al 31.12.1964	1,00%	1,00%	6,00%	6,00%		
dall'1.1.1965 – al 31.12.1966	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
dall'1.1.1967 – al 31.10.1967	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
dall'1.11.1967 – al 31.12.1967	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%
dall'1.1.1968 – al 31.12.1969	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%
dall'1.1.1970 – al 31.12.1970	12,00%	12,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%
dall'1.1.1971 – al 30.6.1971	13,50%	13,50%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%
dall'1.7.1971 – al 31.12.1971	13,50%	13,50%	14,00%	14,00%	6,00%	6,00%
dall'1.1.1972 – al 31.12.1972	13,50%	13,50%	14,00%	14,00%	6,00%	6,00%
dall'1.1.1973 – al 31.12.1973	13,50%	13,50%	14,00%	14,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1974 – al 31.12.1974	13,50%	13,50%	15,50%	15,50%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1975 – al 31.12.1975	13,50%	13,50%	15,50%	15,50%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1976 – al 31.12.1976	13,50%	13,50%	15,50%	15,50%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1977 – al 31.12.1977	13,50%	13,50%	15,50%	15,50%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1978 – al 31.12.1978	13,50%	13,50%	18,00%	18,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1979 – al 31.12.1979	13,50%	13,50%	18,00%	18,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1980 – al 31.12.1981	13,50%	13,50%	18,00%	18,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1982 – al 31.12.1982	15,00%	15,00%	18,00%	18,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1983 – al 31.12.1983	15,00%	15,00%	22,00%	22,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1984 – al 31.12.1987	20,00%	20,00%	22,00%	22,00%	12,00%	12,00%
dall'1.1.1988 – al 31.3.1988	20,00%	20,00%	22,00%	22,00%	12,00%	12,00%
dall'1.4.1988 – al 31.12.1988	20,00%	20,00%	22,00%	22,00%	22,00%	12,00%
dall'1.1.1989 – al 31.12.1994	20,00%	20,00%	22,00%	22,00%	22,00%	12,00%
dall'1.1.1995 – al 31.12.1998	12,50%	12,50%	22,00%	22,00%	22,00%	12,00%
dall'1.1.1999 – al 31.12.2003	13,00%	13,00%	22,00%	22,50%	22,00%	12,00%
dall'1.1.2004 – al 5.10.2004	15,00%	15,00%	24,00%	24,50%	22,00%	12,00%

TABELLA C

Tabella delle aliquote contributive in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

PERIODO	ALIQUTA CONTRIBUTIVA MEDICINA GENERALE (Assistenza Primaria - Continuità Assistenziale - Emergenza Territoriale)	ALIQUTA CONTRIBUTIVA PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	ALIQUTA CONTRIBUTIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI	ALIQUTA CONTRIBUTIVA ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	ALIQUTA CONTRIBUTIVA MEDICI DELLE BRANCHE A VISITA 119/1998) (D.P.R.	ALIQUTA CONTRIBUTIVA MEDICI DELLE BRANCHE A PRESTAZIONE (D.P.R. 120/1998)	SOCIETA' DI CAPITALI ALIQUTA CONTRIBUTIVA EX ART. 1, COMMA 39 LEGGE 243/2004
dall'6.10.2004 – al 31.12.2007	15,00%	15,00%	24,00%	24,50%	22,00%	12,00%	2,00%
dall'1.1.2008 – al 31.12.2014	16,50%	15,00%	24,00%	24,50%	22,00%	12,00%	2,00%
dall'1.1.2015– al 31.12.2015	17,00%	16,00%	25,00%	25,50%	22,00%	12,00%	2,00%
dall'1.1.2016– al 31.12.2016	18,00%	17,00%	26,00%	26,50%	22,00%	12,00%	2,00%
dall'1.1.2017– al 31.12.2017	19,00%	18,00%	27,00%	27,50%	23,00%	13,00%	2,00%
dall'1.1.2018– al 31.12.2018	20,00%	19,00%	28,00%	28,50%	24,00%	14,00%	2,00%
dall'1.1.2019– al 31.12.2019	21,00%	20,00%	29,00%	29,50%	25,00%	15,00%	2,00%
dall'1.1.2020– al 31.12.2020	22,00%	21,00%	30,00%	30,50%	26,00%	16,00%	2,00%
dall'1.1.2021– al 31.12.2021	23,00%	22,00%	31,00%	31,50%	26,00%	16,00%	2,00%
dall'1.1.2022– al 31.12.2022	24,00%	23,00%	32,00%	32,50%	26,00%	16,00%	2,00%
dall'1.1.2023– al 31.12.2023	25,00%	24,00%	32,65%	32,65%	26,00%	16,00%	2,00%
dall'1.1.2024– al 31.12.2024	26,00%	25,00%	32,65%	32,65%	26,00%	16,00%	2,00%
dall'1.1.2025	26,00%	26,00%	32,65%	32,65%	26,00%	16,00%	2,00%

PER GLI ISCRITTI TRANSITATI A RAPPORTO DI IMPIEGO DALLA DATA DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO DI IMPIEGO	
PERIODO	ALIQUTA CONTRIBUTIVA
dall'1.1.2000– al 31.12.2006	32,35%
dall'1.1.2007	32,65%

Tale aliquota è incrementata dell'1% per la quota imponibile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile ex art. 3 ter D.L. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992, determinata annualmente dall'INPS.

TABELLA D

Tabella delle aliquote di rendimento pro-tempore vigenti in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

PERIODO	ALIQUTA RENDIMENTO MEDICINA GENERALE periodi contributivi effettivi, ricongiunti e allineati (Assistenza Primaria - Continuità Assistenziale - Emergenza Territoriale)	ALIQUTA RENDIMENTO PEDIATRI DI LIBERA SCELTA periodi contributivi effettivi, ricongiunti e allineati	ALIQUTA RENDIMENTO MEDICINA GENERALE periodi contributivi riscattati (Assistenza Primaria - Continuità Assistenziale - Emergenza Territoriale)	ALIQUTA RENDIMENTO PEDIATRI DI LIBERA SCELTA periodi contributivi riscattati	ALIQUTA RENDIMENTO SPECIALISTI AMBULATORIALI E ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI	ALIQUTA RENDIMENTO PER I MEDICI DELLE BRANCHE A VISITA (D.P.R. 119/1998)	ALIQUTA RENDIMENTO PER I MEDICI DELLE BRANCHE A PRESTAZIONE (D.P.R. 120/1998)
fino al 31.12.1983	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	2,25%	1,225%	1,225%
dall'1.1.1984 – al 31.3.1988	2,25%	2,25%	1,65%	1,65%	2,25%	1,225%	1,225%
dall'1.4.1988 – al 31.12.1994	2,25%	2,25%	1,65%	1,65%	2,25%	2,25%	1,225%
dall'1.1.1995 – al 31.12.1998	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	2,25%	2,25%	1,225%
dall'1.1.1999 – al 31.12.2003	1,456%	1,456%	1,456%	1,456%	2,25%	2,25%	1,225%
dall'1.1.2004 – al 31.12.2007	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	2,25%	2,25%	1,225%
dall'1.1.2008 – al 31.12.2012	1,50%	1,364%	1,50%	1,364%	2,25%	2,25%	1,225%
dall'1.1.2013 – al 31.12.2014	1,40%	1,27%	1,40%	1,27%	2,10%		
dall'1.1.2015 – al 31.12.2016	1,40%	1,32%	1,40%	1,32%	2,10%		
dall'1.1.2017 – al 31.12.2019	1,40%	1,33%	1,40%	1,33%	2,10%		
dall'1.1.2020 – al 31.12.2023	1,40%	1,34%	1,40%	1,34%	2,10%		
dall'1.1.2024 – al 31.12.2024	1,40%	1,35%	1,40%	1,35%	2,10%		
dall'1.1.2025	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	2,10%		

PER GLI ISCRITTI TRANSITATI A RAPPORTO DI IMPIEGO	
FINO ALLA DATA DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO DI IMPIEGO	
GESTIONE	ALIQUTA RENDIMENTO
MEDICI DI MEDICINA GENERALE	ALIQUTA ORDINARIA DEI MEDICI CONVENZIONATI
SPECIALISTI AMBULATORIALI	2,50%
DALLA DATA DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO DI IMPIEGO	
PERIODO	ALIQUTA RENDIMENTO
fino al 31.12.2015	2,90%
dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	2,83%
dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	2,72%
dall'1.1.2018 – al 31.12.2018	2,62%
dall'1.1.2019 – al 31.12.2019	2,53%
dall'1.1.2020 – al 31.12.2020	2,45%
dall'1.1.2021 – al 31.12.2021	2,37%
dall'1.1.2022 – al 31.12.2022	2,30%

TABELLA E

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2013
età minima vecchiaia = 65 anni e 6 mesi

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	-29,83%	-29,66%	-29,49%	-29,32%	-29,15%	-28,98%	-28,81%	-28,63%	-28,45%	-28,28%	-28,10%	-27,92%
56	-27,74%	-27,56%	-27,38%	-27,21%	-27,03%	-26,85%	-26,67%	-26,48%	-26,29%	-26,11%	-25,92%	-25,73%
57	-25,54%	-25,35%	-25,16%	-24,98%	-24,79%	-24,60%	-24,41%	-24,21%	-24,01%	-23,81%	-23,61%	-23,41%
58	-23,21%	-23,01%	-22,81%	-22,61%	-22,41%	-22,21%	-22,01%	-21,80%	-21,59%	-21,37%	-21,16%	-20,95%
59	-20,74%	-20,52%	-20,31%	-20,10%	-19,89%	-19,67%	-19,46%	-19,24%	-19,01%	-18,79%	-18,56%	-18,34%
60	-18,11%	-17,89%	-17,66%	-17,44%	-17,21%	-16,99%	-16,76%	-16,52%	-16,28%	-16,04%	-15,80%	-15,56%
61	-15,33%	-15,09%	-14,85%	-14,61%	-14,37%	-14,13%	-13,89%	-13,64%	-13,38%	-13,13%	-12,87%	-12,62%
62	-12,37%	-12,11%	-11,86%	-11,60%	-11,35%	-11,09%	-10,84%	-10,57%	-10,30%	-10,03%	-9,76%	-9,49%
63	-9,23%	-8,96%	-8,69%	-8,42%	-8,15%	-7,88%	-7,61%	-7,33%	-7,05%	-6,77%	-6,49%	-6,21%
64	-5,93%	-5,64%	-5,36%	-5,08%	-4,80%	-4,52%	-4,24%	-3,89%	-3,53%	-3,18%	-2,83%	-2,47%
65	-2,12%	-1,77%	-1,41%	-1,06%	-0,71%	-0,35%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2014
 età minima vecchiaia = 66 anni

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	-31,21%	-31,04%	-30,87%	-30,70%	-30,53%	-30,36%	-30,19%	-30,01%	-29,84%	-29,67%	-29,50%	-29,33%
56	-29,16%	-28,98%	-28,80%	-28,62%	-28,44%	-28,26%	-28,08%	-27,89%	-27,71%	-27,53%	-27,35%	-27,17%
57	-26,99%	-26,80%	-26,61%	-26,42%	-26,23%	-26,04%	-25,85%	-25,65%	-25,46%	-25,27%	-25,08%	-24,89%
58	-24,70%	-24,50%	-24,29%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,48%	-23,28%	-23,07%	-22,87%	-22,67%	-22,46%
59	-22,26%	-22,04%	-21,83%	-21,61%	-21,39%	-21,18%	-20,96%	-20,74%	-20,53%	-20,31%	-20,09%	-19,88%
60	-19,66%	-19,43%	-19,20%	-18,97%	-18,74%	-18,51%	-18,28%	-18,05%	-17,82%	-17,59%	-17,36%	-17,13%
61	-16,90%	-16,66%	-16,41%	-16,17%	-15,92%	-15,68%	-15,43%	-15,19%	-14,94%	-14,70%	-14,45%	-14,21%
62	-13,96%	-13,70%	-13,44%	-13,18%	-12,91%	-12,65%	-12,39%	-12,13%	-11,87%	-11,61%	-11,34%	-11,08%
63	-10,82%	-10,54%	-10,26%	-9,98%	-9,70%	-9,42%	-9,14%	-8,85%	-8,57%	-8,29%	-8,01%	-7,73%
64	-7,45%	-7,15%	-6,85%	-6,55%	-6,25%	-5,95%	-5,65%	-5,36%	-5,06%	-4,76%	-4,46%	-4,16%
65	-3,86%	-3,54%	-3,22%	-2,90%	-2,57%	-2,25%	-1,93%	-1,61%	-1,29%	-0,97%	-0,64%	-0,32%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2015
 età minima vecchiaia = 66 anni e 6 mesi

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	-32,58%	-32,42%	-32,26%	-32,10%	-31,93%	-31,77%	-31,61%	-31,44%	-31,27%	-31,10%	-30,92%	-30,75%
56	-30,58%	-30,41%	-30,24%	-30,07%	-29,89%	-29,72%	-29,55%	-29,37%	-29,19%	-29,01%	-28,82%	-28,64%
57	-28,46%	-28,28%	-28,10%	-27,92%	-27,73%	-27,55%	-27,37%	-27,18%	-26,99%	-26,80%	-26,60%	-26,41%
58	-26,22%	-26,03%	-25,84%	-25,65%	-25,45%	-25,26%	-25,07%	-24,87%	-24,66%	-24,46%	-24,25%	-24,05%
59	-23,85%	-23,64%	-23,44%	-23,23%	-23,03%	-22,82%	-22,62%	-22,40%	-22,19%	-21,97%	-21,75%	-21,54%
60	-21,32%	-21,10%	-20,89%	-20,67%	-20,45%	-20,24%	-20,02%	-19,79%	-19,56%	-19,33%	-19,10%	-18,87%
61	-18,64%	-18,40%	-18,17%	-17,94%	-17,71%	-17,48%	-17,25%	-17,01%	-16,76%	-16,52%	-16,27%	-16,03%
62	-15,78%	-15,54%	-15,29%	-15,05%	-14,80%	-14,56%	-14,31%	-14,05%	-13,79%	-13,53%	-13,27%	-13,01%
63	-12,75%	-12,48%	-12,22%	-11,96%	-11,70%	-11,44%	-11,18%	-10,90%	-10,63%	-10,35%	-10,07%	-9,80%
64	-9,52%	-9,24%	-8,97%	-8,69%	-8,41%	-8,14%	-7,86%	-7,57%	-7,28%	-6,99%	-6,70%	-6,41%
65	-6,13%	-5,84%	-5,55%	-5,26%	-4,97%	-4,68%	-4,39%	-4,02%	-3,66%	-3,29%	-2,93%	-2,56%
66	-2,20%	-1,83%	-1,46%	-1,10%	-0,73%	-0,37%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2016
 età minima vecchiaia = 67 anni

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	-33,96%	-33,80%	-33,63%	-33,47%	-33,31%	-33,14%	-32,98%	-32,82%	-32,65%	-32,49%	-32,33%	-32,16%
56	-32,00%	-31,83%	-31,65%	-31,48%	-31,31%	-31,13%	-30,96%	-30,79%	-30,61%	-30,44%	-30,27%	-30,09%
57	-29,92%	-29,74%	-29,55%	-29,37%	-29,18%	-29,00%	-28,82%	-28,63%	-28,45%	-28,26%	-28,08%	-27,89%
58	-27,71%	-27,52%	-27,32%	-27,13%	-26,93%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,57%
59	-25,37%	-25,16%	-24,96%	-24,75%	-24,54%	-24,33%	-24,13%	-23,92%	-23,71%	-23,50%	-23,30%	-23,09%
60	-22,88%	-22,66%	-22,44%	-22,22%	-22,00%	-21,78%	-21,56%	-21,33%	-21,11%	-20,89%	-20,67%	-20,45%
61	-20,23%	-19,99%	-19,76%	-19,52%	-19,29%	-19,05%	-18,82%	-18,58%	-18,34%	-18,11%	-17,87%	-17,64%
62	-17,40%	-17,15%	-16,90%	-16,65%	-16,40%	-16,15%	-15,90%	-15,64%	-15,39%	-15,14%	-14,89%	-14,64%
63	-14,39%	-14,12%	-13,85%	-13,58%	-13,31%	-13,04%	-12,78%	-12,51%	-12,24%	-11,97%	-11,70%	-11,43%
64	-11,16%	-10,87%	-10,59%	-10,30%	-10,01%	-9,72%	-9,44%	-9,15%	-8,86%	-8,57%	-8,29%	-8,00%
65	-7,71%	-7,40%	-7,09%	-6,78%	-6,47%	-6,16%	-5,85%	-5,55%	-5,24%	-4,93%	-4,62%	-4,31%
66	-4,00%	-3,67%	-3,33%	-3,00%	-2,67%	-2,33%	-2,00%	-1,67%	-1,33%	-1,00%	-0,67%	-0,33%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2017
 età minima vecchiaia = 67 anni e 6 mesi

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	-35,32%	-35,16%	-35,00%	-34,85%	-34,69%	-34,54%	-34,38%	-34,22%	-34,05%	-33,89%	-33,72%	-33,56%
56	-33,40%	-33,23%	-33,07%	-32,90%	-32,74%	-32,57%	-32,41%	-32,24%	-32,06%	-31,89%	-31,71%	-31,54%
57	-31,37%	-31,19%	-31,02%	-30,84%	-30,67%	-30,49%	-30,32%	-30,14%	-29,95%	-29,77%	-29,58%	-29,40%
58	-29,22%	-29,03%	-28,85%	-28,66%	-28,48%	-28,29%	-28,11%	-27,91%	-27,72%	-27,52%	-27,33%	-27,13%
59	-26,94%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,55%	-25,34%	-25,14%	-24,93%	-24,72%
60	-24,51%	-24,30%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,47%	-23,26%	-23,04%	-22,82%	-22,60%	-22,37%	-22,15%
61	-21,93%	-21,71%	-21,49%	-21,27%	-21,04%	-20,82%	-20,60%	-20,36%	-20,13%	-19,89%	-19,66%	-19,42%
62	-19,19%	-18,95%	-18,71%	-18,48%	-18,24%	-18,01%	-17,77%	-17,52%	-17,27%	-17,02%	-16,76%	-16,51%
63	-16,26%	-16,01%	-15,76%	-15,51%	-15,25%	-15,00%	-14,75%	-14,48%	-14,22%	-13,95%	-13,68%	-13,41%
64	-13,15%	-12,88%	-12,61%	-12,34%	-12,08%	-11,81%	-11,54%	-11,26%	-10,97%	-10,69%	-10,40%	-10,12%
65	-9,84%	-9,55%	-9,27%	-8,98%	-8,70%	-8,41%	-8,13%	-7,83%	-7,53%	-7,24%	-6,94%	-6,64%
66	-6,34%	-6,04%	-5,74%	-5,45%	-5,15%	-4,85%	-4,55%	-4,17%	-3,79%	-3,41%	-3,03%	-2,65%
67	-2,28%	-1,90%	-1,52%	-1,14%	-0,76%	-0,38%						

Coefficients di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili dal 1° gennaio 2018
 età minima vecchiaia = 68 anni

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	-36,70%	-36,54%	-36,39%	-36,23%	-36,07%	-35,92%	-35,76%	-35,60%	-35,45%	-35,29%	-35,13%	-34,98%
56	-34,82%	-34,65%	-34,49%	-34,32%	-34,15%	-33,99%	-33,82%	-33,65%	-33,49%	-33,32%	-33,15%	-32,99%
57	-32,82%	-32,64%	-32,47%	-32,29%	-32,12%	-31,94%	-31,77%	-31,59%	-31,41%	-31,24%	-31,06%	-30,89%
58	-30,71%	-30,52%	-30,34%	-30,15%	-29,96%	-29,78%	-29,59%	-29,40%	-29,22%	-29,03%	-28,84%	-28,66%
59	-28,47%	-28,27%	-28,07%	-27,87%	-27,67%	-27,47%	-27,28%	-27,08%	-26,88%	-26,68%	-26,48%	-26,28%
60	-26,08%	-25,87%	-25,66%	-25,45%	-25,23%	-25,02%	-24,81%	-24,60%	-24,39%	-24,18%	-23,96%	-23,75%
61	-23,54%	-23,31%	-23,09%	-22,86%	-22,64%	-22,41%	-22,19%	-21,96%	-21,73%	-21,51%	-21,28%	-21,06%
62	-20,83%	-20,59%	-20,35%	-20,11%	-19,87%	-19,63%	-19,39%	-19,14%	-18,90%	-18,66%	-18,42%	-18,18%
63	-17,94%	-17,68%	-17,42%	-17,17%	-16,91%	-16,65%	-16,39%	-16,13%	-15,87%	-15,62%	-15,36%	-15,10%
64	-14,84%	-14,57%	-14,29%	-14,02%	-13,74%	-13,47%	-13,19%	-12,92%	-12,64%	-12,37%	-12,09%	-11,82%
65	-11,54%	-11,24%	-10,95%	-10,65%	-10,35%	-10,06%	-9,76%	-9,46%	-9,17%	-8,87%	-8,57%	-8,28%
66	-7,98%	-7,66%	-7,34%	-7,02%	-6,70%	-6,38%	-6,06%	-5,75%	-5,43%	-5,11%	-4,79%	-4,47%
67	-4,15%	-3,80%	-3,46%	-3,11%	-2,77%	-2,42%	-2,08%	-1,73%	-1,38%	-1,04%	-0,69%	-0,35%

TABELLA F

coefficienti di moltiplicazione della pensione annua diretta per
ottenere la conversione in indennità da liquidare su domanda

Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anni												
55	16,205	16,177	16,149	16,121	16,093	16,065	16,037	16,009	15,981	15,954	15,926	15,898
56	15,870	15,835	15,800	15,765	15,730	15,695	15,660	15,625	15,590	15,555	15,520	15,485
57	15,450	15,415	15,380	15,345	15,310	15,275	15,240	15,205	15,169	15,134	15,099	15,064
58	15,029	14,994	14,959	14,924	14,889	14,854	14,819	14,783	14,748	14,713	14,678	14,643
59	14,608	14,573	14,538	14,503	14,468	14,443	14,398	14,363	14,327	14,292	14,257	14,222
60	14,187	14,152	14,117	14,082	14,047	14,012	13,977	13,942	13,907	13,872	13,837	13,802
61	13,767	13,733	13,698	13,663	13,628	13,593	13,558	13,523	13,488	13,453	13,419	13,384
62	13,349	13,314	13,279	13,245	13,210	13,175	13,140	13,105	13,071	13,036	13,001	12,966
63	12,932	12,897	12,862	12,828	12,793	12,759	12,724	12,689	12,655	12,620	12,586	12,551
64	12,516	12,482	12,448	12,413	12,379	12,344	12,310	12,276	12,241	12,207	12,173	12,138
65	12,104	12,070	12,036	12,001	11,967	11,933	11,899	11,865	11,831	11,797	11,763	11,729
66	11,695	11,661	11,627	11,593	11,559	11,525	11,492	11,458	11,424	11,390	11,356	11,322
67	11,289	11,255	11,221	11,187	11,153	11,120	11,086	11,052	11,018	10,985	10,951	10,917
68	10,883	10,850	10,816	10,782	10,749	10,715	10,681	10,648	10,614	10,580	10,547	10,513
69	10,479	10,446	10,412	10,379	10,345	10,311	10,278	10,244	10,211	10,177	10,144	10,110
70	10,076											

TABELLA G

Tabella dei coefficienti di trasformazione

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,246	4,255	4,264	4,273	4,282	4,291	4,3	4,309	4,318	4,327	4,336	4,345
58	4,354	4,364	4,373	4,383	4,392	4,402	4,411	4,421	4,43	4,44	4,449	4,459
59	4,468	4,478	4,488	4,498	4,508	4,518	4,529	4,539	4,549	4,559	4,569	4,579
60	4,589	4,6	4,611	4,622	4,632	4,643	4,654	4,665	4,676	4,687	4,697	4,708
61	4,719	4,73	4,742	4,753	4,765	4,776	4,788	4,799	4,81	4,822	4,833	4,845
62	4,856	4,868	4,88	4,893	4,905	4,917	4,929	4,941	4,953	4,966	4,978	4,99
63	5,002	5,015	5,028	5,041	5,054	5,067	5,081	5,094	5,107	5,12	5,133	5,146
64	5,159	5,173	5,187	5,201	5,215	5,229	5,243	5,256	5,27	5,284	5,298	5,312
65	5,326	5,341	5,356	5,371	5,386	5,401	5,416	5,431	5,446	5,461	5,476	5,491
66	5,506	5,522	5,538	5,555	5,571	5,587	5,603	5,619	5,635	5,652	5,668	5,684
67	5,7	5,718	5,735	5,753	5,77	5,788	5,805	5,823	5,84	5,858	5,875	5,893
68	5,91	5,929	5,948	5,966	5,985	6,004	6,023	6,041	6,06	6,079	6,098	6,116
69	6,135	6,155	6,176	6,196	6,216	6,236	6,257	6,277	6,297	6,317	6,338	6,358
70	6,378	6,4	6,422	6,444	6,466	6,488	6,511	6,533	6,555	6,577	6,599	6,621
71	6,643	6,667	6,691	6,715	6,739	6,763	6,787	6,81	6,834	6,858	6,882	6,906
72	6,93	6,956	6,983	7,009	7,035	7,061	7,088	7,114	7,14	7,166	7,193	7,219
73	7,245	7,274	7,303	7,331	7,36	7,389	7,418	7,446	7,475	7,504	7,533	7,561
74	7,59	7,622	7,654	7,685	7,717	7,749	7,781	7,812	7,844	7,876	7,908	7,939
75	7,971	8,006	8,041	8,076	8,111	8,146	8,181	8,216	8,251	8,286	8,321	8,356
76	8,391	8,43	8,468	8,507	8,545	8,584	8,622	8,661	8,699	8,738	8,776	8,815
77	8,853	8,895	8,937	8,979	9,021	9,063	9,106	9,148	9,19	9,232	9,274	9,316
78	9,358	9,404	9,45	9,497	9,543	9,589	9,635	9,681	9,727	9,774	9,82	9,866
79	9,912	9,963	10,014	10,065	10,115	10,166	10,217	10,268	10,319	10,37	10,42	10,471
80	10,522											